

x RAG**Corte dei conti****Servizio di supporto Sezione regionale di Controllo per il Piemonte**Via Roma, 305 - 10123 Torino
Tel. 011.5608611 - Fax 011.5608603

CITTÀ DI CARIGNANO	
Provincia di Torino	
2-2 LUG. 2013	
PROT. N.	0009290
Cat. IV	Cl. 06 Fasc.

CORTE DEI CONTI



0007184-19/07/2013-SCPIE-T95-P

Al Presidente del Consiglio comunale

Al Sindaco

All'Organo di revisione

del Comune di CARIGNANO - TO

Oggetto: Comune di CARIGNANO - TO - Rendiconto 2011.


Con riferimento all'oggetto, si invia la delibera n. 274/2013/SRCPIE/PRSE approvata dal Collegio della Sezione regionale di controllo per il Piemonte in data

Il Funzionario preposto

Dott. Federico Sola



CORTE DEI CONTI - CODICE UFF. T95



DOC. INTERNO N. 32757061 del 19/07/2013

CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE

Delibera n. 274/2013/SRCPIE/PRSE

La Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, composta dai Magistrati:

Dott.	Giancarlo ASTEGIANO	Presidente f.f.
Dott.	Giuseppe Maria MEZZAPESA	Primo Referendario
Dott.	Walter BERRUTI	Primo Referendario
Dott.ssa	Alessandra OLESSINA	Primo Referendario relatore
Dott.	Massimo VALERO	Primo Referendario

nell'adunanza del giorno 18 luglio 2013;

Vista la delibera della Sezione delle Autonomie, n. 10/AUT/2012/INPR, che ha approvato le linee-guida cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e 167, della Legge 23 dicembre 2005 n. 266 (Legge finanziaria per il 2006), gli Organi di revisione economico-finanziaria degli Enti locali nella predisposizione delle relazioni sul bilancio di previsione dell'esercizio 2012 e sul rendiconto dell'esercizio 2011 ed i relativi questionari;

Vista la relazione sul rendiconto relativo all'esercizio 2011, redatta dall'Organo di revisione del Comune di **Carignano (TO)**, ai sensi del citato art. 1, commi 166 e seguenti, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266;

Vista la richiesta di deferimento del Magistrato Istruttore;

Vista l'ordinanza con la quale il Presidente di questa Sezione regionale di controllo ha convocato la Sezione per l'odierna seduta;

Udito il Magistrato Istruttore Alessandra Olessina;

Premesso

La Legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'art. 1, co. 166 ha previsto che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, "ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica", svolgano verifiche ed accertamenti sulla gestione finanziaria degli Enti locali, esaminando, per il tramite delle relazioni trasmesse dagli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali (co. 166), i bilanci di previsione ed i rendiconti.

Giova precisare che la magistratura contabile ha sviluppato le verifiche sulla gestione finanziaria degli Enti locali, in linea con le previsioni contenute nell'art. 7, co. 7 della Legge 6 giugno 2003, n. 131, quale controllo con funzione collaborativa,

ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità, che ha la caratteristica di finalizzare le verifiche della magistratura contabile all'adozione di effettive misure correttive da parte degli Enti interessati. La natura collaborativa del controllo è evidenziata dalla circostanza che è rimessa all'Ente l'adozione delle necessarie misure correttive, anche se spetta alla Corte dei conti vigilare sull'adozione ed efficacia degli interventi correttivi, trattandosi di attività indispensabile, anche nell'interesse di tutti i soggetti che costituiscono la Repubblica, per rendere effettivo il controllo (Corte Cost. 7 giugno 2007, n. 179 e 9 febbraio 2011, n. 37).

L'esame della Corte è limitato ai profili di criticità ed irregolarità segnalati nella delibera, sicché l'assenza di uno specifico rilievo su altri profili non può essere considerata quale implicita valutazione positiva.

Da ultimo, l'art 3, co. 1 lett. e) del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla Legge 7 dicembre 2012, n. 213, ha introdotto nel TUEL l'art. 148 bis, significativamente intitolato *"Rafforzamento del controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria degli enti locali"*, il quale prevede che *"Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti"*. Ai fini della verifica in questione la magistratura contabile deve accertare che *"i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente"*.

In base all'art. 148 bis, comma 3, del TUEL, qualora le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti accertino la sussistenza *"di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno"* gli Enti locali interessati sono tenuti ad adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione della delibera di accertamento, *"i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio"*, e a trasmettere alla Corte i provvedimenti adottati in modo che la magistratura contabile possa verificare, nei successivi trenta giorni, se gli stessi sono idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. In caso di mancata trasmissione dei provvedimenti correttivi o di esito negativo della valutazione, *"è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata*

accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria".

Qualora le irregolarità esaminate dalla Sezione regionale non siano così gravi da rendere necessaria l'adozione della delibera prevista dall'art. 148 bis, co. 3, del TUEL, la natura collaborativa del controllo, anche in relazione alla previsione contenuta nell'art. 7, co. 7, della Legge 5 giugno 2003, n. 131, suggerisce di segnalare agli Enti anche irregolarità contabili non gravi o meri sintomi di precarietà, soprattutto se accompagnate e potenziate da sintomi di criticità o da difficoltà gestionali, anche al fine di prevenire l'insorgenza di situazioni di deficitarietà o di squilibrio, idonee a pregiudicare la sana gestione finanziaria che deve caratterizzare l'amministrazione di ciascun Ente.

In ogni caso, l'Ente interessato è tenuto a valutare le segnalazioni che ha ricevuto ed a porre in essere interventi idonei per addvenire al loro superamento.

Considerato

Dall'esame della relazione, redatta ai sensi dell'art. 1, commi 166 e segg., della Legge 23 dicembre 2005, n. 266 dal Revisore dei conti del Comune di **Carignano (TO)**, relativa al rendiconto dell'esercizio 2011 e dalla successiva istruttoria sono emerse le seguenti criticità:

1. utilizzo di entrate non ripetitive per finanziare spese ripetitive;
2. sfioramento dei limiti di cui all'art. 6, comma 8, del D.L. n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 122/2010 (spesa annua per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza).

A seguito delle verifiche e degli accertamenti preliminari, è stata svolta attività istruttoria, nel corso della quale le predette criticità sono state formalmente segnalate al Comune di **Carignano**.

Con nota prot. n. 0002543 del 19 febbraio 2013 il Revisore, congiuntamente al Responsabile Servizi Finanziari, ha trasmesso chiarimenti in relazione a quanto rilevato dal Magistrato Istruttore nella scheda di sintesi.

A seguito del ricevimento della predetta nota, il Magistrato Istruttore ha ritenuto opportuno sottoporre all'esame della Sezione la questione inerente i punti sopra evidenziati ed ha chiesto al Presidente della Sezione di fissare apposita camera di consiglio per l'esame della situazione.

Ritenuto

1. In merito all'utilizzo di entrate non ripetitive per finanziare spese ripetitive, si osserva che nella tabella 1.3 -Entrate e spese correnti aventi carattere non ripetitivo- sono indicate entrate non ripetitive pari ad euro 81.216,90, di cui euro 6.216,90 per il contributo rilascio permessi a costruire (a fronte di euro 232.870,79

del contributo rilascio permessi di costruire destinato a spese correnti -tabella 1.2); euro 75.000,00 per recupero evasione tributaria destinati a spese aventi carattere non ripetitivo pari ad euro 5.250,00; nulla viene detto per quanto riguarda le sanzioni amministrative per violazione del codice della strada che risultano accertate per euro 105.000,00:

1.3 Entrate e spese correnti aventi carattere non ripetitivo


Tipologia	Accertamenti
Contributo rilascio permesso di costruire	6.216,90
Contributo sanatoria abusi edilizi e sanzioni	0,00
Recupero evasione tributaria	75.000,00
Entrate per eventi calamitosi	0,00
Canoni concessori pluriennali	0,00
Sanzioni al codice della strada	0,00
Plusvalenze da alienazione	0,00
Altre *	0,00
Totale	81.216,90

Tipologia	Impegni
Consultazioni elettorali o referendarie locali	0,00
Ripiano disavanzi aziende riferiti ad anni pregressi	0,00
Oneri straordinari della gestione corrente	0,00
Spese per eventi calamitosi	0,00
Sentenze esecutive ed atti equiparati	0,00
Altra *	5.250,00
Totale	5.250,00

20

L'Ente, con la citata nota del 19 febbraio 2013, comunica che l'importo di euro 6.216,90 si riferisce all'introito registrato a titolo di "condono edilizio". Nulla viene detto in merito ad euro 232.870,79 del contributo per permessi a costruire destinato a spese correnti. L'Ente precisa che le entrate per recupero evasione tributaria si riferiscono all'ICI, che, pur nella sua caratteristica di "eccezionalità e non ripetitività" trova una realizzazione puntuale ogni anno (nel 2009 euro 74.130,00, nel 2010 euro 70.000,00 nel 2011 euro 75.000,00). Infine, per quanto attiene alle entrate per sanzioni al Codice della strada, l'Amministrazione evidenzia che esse risultano accertate per euro 105.000,00 (totalmente incassate nei primi mesi dell'esercizio 2012) e destinate nella misura del 50% nel rispetto dell'art. 208 D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. e che le suddette partite sono nel corso dell'esercizio oggetto di monitoraggio periodico, in modo tale da evitare una incidenza negativa sugli equilibri.

Al riguardo si ribadisce che le entrate non ripetitive, seppur utilizzabili nell'ambito del singolo esercizio, per loro natura, non presentano alcuna garanzia che si ripetano nella stessa misura negli esercizi successivi. Pertanto, il finanziamento di spese ripetitive attraverso entrate di natura straordinaria profila rischi per i futuri equilibri di bilancio. In generale, fattori di possibili squilibri nella gestione finanziaria si riscontrano in presenza di riscossioni significativamente inferiori rispetto al dato accertato in relazione alle seguenti poste di entrata: contributo per permesso di costruire, sanzioni amministrative pecuniarie per violazione del codice della strada, recupero evasione tributaria. Pertanto, la gestione di tali poste di bilancio implica l'adozione di particolari criteri di prudenza, già in fase di accertamento dell'entrata, a causa della natura incerta delle riscossioni ad esse legate. Infatti, tali riscossioni sono dipendenti da fattori difficilmente governabili e prevedibili da parte dell'Ente che, pertanto, ove non adottati appropriate modalità di gestione, incorre in possibili squilibri di bilancio.

2. Con riferimento alla spesa annua per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza, dall'esame della tabella 1.13 -Contenimento delle spese- Sezione II del questionario, si evidenzia uno sfioramento dei limiti di cui all'art. 6, comma 8, del D.L. n. 78/2010, convertito con modificazioni nella L. n. 122/2010; l'importo da rendiconto 2011 è pari ad euro 17.131,80 rispetto al limite di spesa di euro 6.920,40. 

L'Ente, con la citata nota del 19 febbraio 2013, ha evidenziato che il mancato rispetto è dovuto a contributi elargiti per iniziative ed attività volte alla promozione del territorio, come le sagre del "ciapinabò" e "fiori e vini". L'Amministrazione nel corso del 2012 ha attivato tutti gli accorgimenti per il rispetto del parametro.

Pur prendendo atto di quanto comunicato, tale Sezione rileva un superamento dei limiti di cui all'art. 6, comma 8, del D.L. n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 122/2010; fra l'altro, tale criticità era già stata oggetto di pronuncia n. 205/2011/SRCPIE/PRSE, in sede di analisi della relazione sul bilancio di previsione 2011, dove l'Ente non rispettava, oltre i limiti sopra indicati, anche quelli dell'art. 6 commi 12, 13 e 14. Si evidenzia infine che, il dato relativo al limite di spesa per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza, comunicato nella relazione sul bilancio di previsione 2011 è pari ad euro 11.618,40, mentre quello comunicato successivamente con il questionario relativo al rendiconto 2011 risulta pari ad euro 6.920,40: in merito si invitano pertanto l'Organo di Revisione e le strutture gestionali dell'Ente ad una verifica puntuale e precisa dei dati che in futuro saranno trasmessi a questa Sezione regionale di controllo.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Piemonte,
invita

l'Amministrazione comunale di **Carignano (TO)**:


- ad evitare, per il futuro, l'impiego di entrate non ripetitive per finanziare spese di parte corrente ripetitive;
- a rispettare i limiti posti dall'art. 6, comma 8, del D.L. n. 78/2010, convertito nella L. n. 122/2010.

Dispone che la presente deliberazione sia trasmessa al Presidente del Consiglio comunale, al Sindaco ed all'Organo di Revisione dei conti del Comune di **Carignano (TO)**.

Si rammenta infine l'obbligo di pubblicazione ai sensi dell'art. 31 D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.


IL RELATORE

(Dott. ssa Alessandra OLESSINA)



IL PRESIDENTE F.F.

(Dott. Giancarlo ASTEGIANO)



Depositata in Segreteria il **19 LUG. 2013**

Il Funzionario preposto

(Dott. Federico SOLA)

